

**L.R. 1 agosto 2019, n. 15:** “Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere” – Oggetto assembleare n. 7159/2018

**SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata al testo del pdl licenziato dalla  
Commissione IV “Politiche per la Salute e politiche  
sociali”  
nella seduta dell’ 11 luglio 2019**

## SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

### *Premessa*

Il progetto di legge si propone di favorire una cultura del rispetto e della non discriminazione, promuovendo e valorizzando l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie e del lavoro. Vengono definiti i principi e le modalità per metterli a sistema nell'ambito degli interventi previsti dalla legislazione regionale vigente. Si tratta quindi di un intervento normativo che non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale ma che, trasversalmente, caratterizza e orienta gli interventi previsti dalle leggi di settore coinvolte.

### *Analisi degli articoli*

#### Art. 1

L'articolo individua principi e finalità della legge.

Con riferimento al comma 5, si segnala che la partecipazione alla rete RE.A.DY non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della regione.

#### Art. 2

L'articolo prevede che la Regione e gli enti locali adottino interventi tesi a contrastare atti e comportamenti discriminatori nei confronti delle persone in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere. La Regione e gli enti locali, nei codici di comportamento e nelle attività di formazione promuovono pari opportunità e parità di trattamento di ogni orientamento sessuale e identità di genere.

Come specificato in premessa, l'articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della regione in quanto vengono dettati dei principi che devono improntare l'azione della regione nell'ambito delle leggi regionali in materia e, quindi, la lr n.12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione, e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" – Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 2 (Formazione professionale) e la lr n.17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro – Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale, Programma 3 (Sostegno all'occupazione).

#### Art. 3

L'articolo dispone che la Regione in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, le agenzie educative e le associazioni, sostiene la promozione di attività di formazione del personale docente diretta a favorire l'inclusione sociale, il superamento degli stereotipi discriminatori e prevenzione del bullismo e cyber-bullismo; promuovendo inoltre attività e iniziative a sostegno dell'associazionismo sportivo impegnato a favorire l'equa partecipazione allo sport.

Tali attività non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della regione in quanto in quanto rientranti nell'ambito dell'implementazione delle leggi regionali vigenti quali la lr n.14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" - Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma 2 Giovani e la lr n. 8/2017 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie

e sportive” - Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero).

#### Art 4

Prevede che la Regione e gli enti locali promuovano e sostengano eventi socio-culturali volti alla non discriminazione e sensibilizzare al rispetto delle diversità. Si prevede che per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura dell'integrazione la regione possa avvalersi della collaborazione di organizzazioni anche concedendo contributi che saranno erogati nell'ambito della legislazione di settore di riferimento in materia associazionismo nonché della lr n.6/2014 “Legge quadro per la parità contro le discriminazioni di genere”– Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali). Non ricorrono quindi oneri aggiuntivi per il bilancio regionale rientrando l'attività descritta nell'ambito degli interventi previsti dalla legislazione vigente e quindi nei limiti delle relative risorse.

#### Art 5

L'articolo dispone che il Servizio sanitario regionale sostenga e promuova iniziative di informazione, consulenza e sostegno sulle tematiche specifiche che coinvolgano le persone gay, lesbiche, transessuali, transgender, e intersex, in coerenza con il Piano sociale e sanitario regionale, con il Piano regionale per la promozione della salute e prevenzione e con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale ma detta principi e criteri cui deve improntarsi la spesa per l'implementazione degli interventi in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria che, nel bilancio regionale si collocano nell'ambito della Missione 13 (tutela della salute).

Art. 6 L'articolo prevede che la Regione, nell'ambito del sistema integrato dei servizi alla persona, promuova e sostenga progetti e interventi per le vittime di discriminazione o violenza commesse in ragione dell'orientamento sessuale, avvalendosi del Centro regionale contro le discriminazioni e degli Istituti di garanzia regionale per quanto di competenza. Possono inoltre essere stipulati protocolli d'intesa e convenzioni con gli enti pubblici, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni iscritte nei registri previsti dalla legislazione vigente. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio in quanto detta principi cui improntare i propri interventi nell'ambito del già istituito sistema integrato dei servizi alla persona.

#### Art 7

Attività senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto le funzioni di monitoraggio sono poste in capo al già previsto osservatorio di cui agli artt. 18 e 41 della lr n.6/2014, nell'ambito di attività già rientranti nelle funzioni dell'osservatorio stesso e che potranno quindi essere svolte con le dotazioni già in essere.

#### Art 8

La norma prevede che il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM), nell'ambito delle funzioni disposte dalla lr n. 1/2001, effettui nei periodi di monitoraggio la rilevazione sui contenuti dei programmi televisivi e radiofonici che devono rispettare la pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali e l'identità di genere, in attuazione dell'art 36 bis del Dlgs 177/2005. La norma non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale trattandosi di funzioni rientranti nell'attività che il CORECOM è chiamato a svolgere nell'ambito della sua ordinaria attività.

#### Art 9

L'articolo prevede che la Regione valuti l'opportunità di costituirsi parte civile in caso di violenza determinata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. La norma non comporta la necessità di stanziamenti aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto l'eventuale attività prevista ricade nell'ambito delle funzioni già finanziate per le spese legali sostenute dalla Regione stessa. La norma prevede inoltre che eventuali risarcimenti debbano essere destinati a sostegno delle azioni e degli interventi di cui alla presente legge.

#### Art 10

Norma finanziaria che, come detto in premessa, fa riferimento alle vigenti leggi di settore per l'implementazione delle disposizioni ordinamentali previste.

#### Art. 11

L'articolo prevede la presentazione di una relazione triennale alla commissione assembleare competente. Disposizione che non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto si tratta di attività rientrante nell'ambito delle funzioni ordinariamente svolte dalle strutture regionali competenti.

#### Art 12

Disposizione ordinamentale senza oneri per il bilancio regionale.